

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1908A - Monitoraggio valutazioni e controlli**

OGGETTO: emergenza virus covid-19. Differimento dei termini per adempimenti a carico di beneficiari di agevolazioni, contributi e incentivi economici, relativo al bando “Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura” (DD 26 novembre 2019, n. 661).

A fronte dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sono stati adottati diversi provvedimenti per disporre misure urgenti per fronteggiare l’emergenza. Fra questi, in particolare:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.76 del 22-3-2020, che ha sospeso fino al 3 aprile tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle espressamente indicate, salva la possibilità di prosecuzione di quelle organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 (*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*), pubblicato in G.U. n.88 del 2-4-2020, che ha prorogato al 13 aprile l’efficacia delle misure di contenimento adottate dal D.P.C.M. del 22 marzo sopra citato;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 (*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*), pubblicato nella G.U. n. 97 dell’11/4/2020), che ha prorogato al 3 maggio l’efficacia delle misure di contenimento adottate dai precedenti d.P.C.M. e, in particolare, la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle espressamente indicate (salva la possibilità di prosecuzione di quelle organizzate in modalità a distanza o lavoro agile);
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), il cui art. 103 ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi d’ufficio o ad istanza di parte nel periodo compreso fra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020 (salvo alcune

eccezioni), pur sollecitando le pubbliche Amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;

- il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, il cui art. 37 ha ulteriormente prorogato al 15 maggio 2020 i termini dei procedimenti amministrativi sui quali era intervenuto l'art. 103 d.l. 18/2020 citato.

La Regione Piemonte ha emanato una circolare di chiarimento sulle disposizioni dell'art. 103 d.l. 18/2020 suindicato, con cui ha precisato che la sospensione in argomento può applicarsi anche ai soggetti privati e che i termini previsti in atti amministrativi per gli adempimenti a carico di tali soggetti possono essere differiti mediante l'adozione di atti della stessa natura di quelli che hanno stabilito tali termini.

Considerata l'esigenza di non penalizzare le imprese ed altri soggetti beneficiari di contributi, incentivi, agevolazioni e benefici economici analoghi in questa difficile fase di emergenza, l'Amministrazione intende fare quanto in suo potere per contenere i tempi dei procedimenti per le attività di sua competenza e, al contempo, agevolare i soggetti beneficiari, applicando a loro favore il differimento dei termini originariamente previsti per gli adempimenti a loro carico, che tenga conto del fatto che le attività d'impresa - che non si riferiscano ad attività o funzioni essenziali - sono attualmente bloccate, che le imprese cui è consentito proseguire l'attività operano comunque in situazione di estrema criticità, che molte imprese nonché i soggetti diversi dalle imprese (enti pubblici o altri soggetti privati) si trovano ad operare con difficoltà o, in certi casi, non sono nella condizione di operare del tutto, ad esempio qualora la loro attività dipenda da quella di altri soggetti che non sono regolarmente operativi.

Né, al momento, è possibile prevedere quando l'attuale situazione di emergenza cesserà. Proprio tale incertezza riguardo la durata del periodo di sospensione di molte attività produttive (inizialmente stabilito a livello nazionale fino al 3 aprile e prorogato fino al 3 maggio, ma che potrebbe essere ulteriormente prorogato) rende necessario un differimento dei termini originariamente stabiliti per gli adempimenti a carico dei beneficiari superiore a quello previsto per la sospensione dei procedimenti amministrativi dall'art. 103 d.l. 18/2020 e dall'art. 37 d.l. 23/2020. L'andamento dell'epidemia, infatti, presenta ancora degli aspetti di assoluta emergenza, con numeri che non permettono di prevedere per quanto tempo saranno necessari i provvedimenti di contenimento; ne è dimostrazione il fatto che con decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 è stata prevista la possibilità di reiterazione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle misure di contenimento oltre le date inizialmente previste, per periodi predeterminati, ulteriormente reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020).

Occorre poi considerare che il Piemonte è una delle Regioni attualmente più colpite dall'epidemia, con un numero di persone contagiate, ricoverate o decedute molto alto, il che rafforza la presunzione che le misure di contenimento potrebbero essere prorogate, in tutto o in parte, anche oltre il termine del 13 aprile 2020.

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene necessario differire i termini previsti per adempimenti a carico dei soggetti beneficiari nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto la concessione di contributi, incentivi, agevolazioni e benefici economici analoghi a soggetti pubblici o privati, relativi a bandi e disciplinari di competenza del Settore, la cui scadenza sia compresa fra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020; tale differimento, in presenza di una situazione di incertezza circa la durata delle difficoltà operative inerenti la situazione di emergenza, deve essere adeguato e quindi, si ritiene, non inferiore a tre mesi a far tempo dalla data della relativa scadenza. Per far fronte ad eventuali situazioni particolarmente critiche conseguenti all'attuale stato di emergenza, si reputa altresì opportuno consentire una ulteriore proroga in casi di grave e documentata difficoltà ad adempiere entro la nuova scadenza rideterminata per effetto della suindicata proroga di tre mesi, salvo che ciò pregiudichi il corretto adempimento degli obblighi di rendicontazione dell'Amministrazione regionale nei confronti dei soggetti cofinanziatori (Commissione Europea, Stato).

In particolare, gli adempimenti a carico di soggetti beneficiari per cui si intende disporre il differimento dei relativi termini sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

1. termini per l'invio di documentazione da parte dei beneficiari (rendicontazioni, integrazioni documentali,

controdeduzioni...);

2. termini per la conclusione dei progetti/investimenti.

Resta inteso che il differimento dei termini in argomento è stabilito per agevolare i beneficiari delle agevolazioni, essi hanno pertanto la possibilità di non avvalersi del differimento e adempiere agli obblighi previsti per adempimenti a loro carico nei termini ordinari stabiliti nei bandi e disciplinari, anche al fine di beneficiare più celermente della concessione/erogazione degli aiuti.

La presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.76 del 22-3-2020, che ha sospeso fino al 3 aprile tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle espressamente indicate, salva la possibilità di prosecuzione di quelle organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), pubblicato in G.U. n.88 del 2-4-2020, che ha prorogato al 13 aprile l'efficacia delle misure di contenimento adottate dal d.P.C.M. del 22 marzo sopra citato;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), pubblicato nella G.U. n. 97 dell'11/4/2020), che ha prorogato al 3 maggio l'efficacia delle misure di contenimento adottate dai precedenti d.P.C.M. e, in particolare, la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle espressamente indicate (salva la possibilità di prosecuzione di quelle organizzate in modalità a distanza o lavoro agile);
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), il cui art. 103 ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi d'ufficio o ad istanza di parte nel periodo compreso fra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020 (salvo alcune eccezioni), pur sollecitando le pubbliche Amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;
- il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, il cui art. 37 ha ulteriormente prorogato al 15 maggio 2020 i termini dei procedimenti amministrativi sui quali era intervenuto l'art. 103 d.l. 18/2020 citato.
- l'art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

- l'art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

DETERMINA

a) I termini previsti per gli adempimenti a carico di soggetti beneficiari nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto la concessione di contributi, incentivi, agevolazioni e benefici economici analoghi a soggetti pubblici o privati, relativi ai bandi e disciplinari indicati di seguito, la cui scadenza sia compresa fra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono prorogati per un periodo di 3 (tre) mesi dalla data della relativa scadenza; Bando interessato dal provvedimento di differimento dei termini: "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura" (DD 26 novembre 2019, n. 661).

b) gli adempimenti a carico di soggetti beneficiari per cui si dispone il differimento dei relativi termini sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- termini per l'invio di documentazione da parte dei beneficiari (rendicontazioni, integrazioni documentali, controdeduzioni...)
- termini per la conclusione dei progetti/investimenti

c) poiché il differimento dei termini in argomento è stabilito per agevolare i beneficiari, essi hanno comunque la possibilità di non avvalersi di tale differimento e adempiere agli obblighi previsti a loro carico nei termini originariamente previsti nei bandi e disciplinari;

d) i gestori di tali procedimenti sono autorizzati a consentire ulteriori proroghe in casi di grave e documentata difficoltà ad adempiere entro il termine rideterminato per effetto di quanto disposto sub a), qualora tale difficoltà sia connessa o conseguente all'attuale stato di emergenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 e dell'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

LA DIRIGENTE (A1908A - Monitoraggio valutazioni e controlli)
Firmato digitalmente da Clara Merlo